



Cod. H20/H28D/P2  
Cod. FL/ne  
Circ. n. 104

CNAPPC  
Prot.: 0000973  
Data: 20/12/2011  
Uscita

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Conferenza Nazionale degli Ordini – Roma 16 dicembre 2011**

Con riferimento alla Conferenza degli Ordini tenutasi a Roma il 16 dicembre u.s., si trasmette, in allegato il testo completo della relazione del Presidente arch. Leopoldo Freyrie, presentata in occasione dei lavori della suddetta Conferenza.

Con i migliori saluti.

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Franco Frison)

*Il Presidente*  
(arch. Leopoldo Freyrie)

All. c.s.:





## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Care colleghe e colleghi Presidenti,

in queste settimane in cui la crisi morde ancora di più il Paese e gli architetti italiani, in cui è cambiato il Governo, in cui si chiedono a noi come a tutti i cittadini sacrifici per raddrizzare la finanza pubblica, noi stiamo per affrontare un passaggio molto importante in cui dobbiamo rappresentare con dignità e coraggio i 150 mila architetti italiani che, in quanto eletti, rappresentiamo.

La Riforma delle Professioni è ormai una legge italiana, con le sue luci e le sue ombre: solo la necessità di regolamentazione ne sta differendo l'entrata in vigore, che dovrà essere entro e non oltre il 13 agosto 2012 per le norme in contrasto coi principi della L 148/2011 e comunque in un testo unico definitivo entro fine anno. Il risultato ottenuto forse è imperfetto ma comunque buono, essendo riusciti a emendare, in zona cesarini, l'art. 5 bis che dava il potere al Governo di cancellare tutto se entro il 13 agosto lui stesso non avesse regolamentato le professioni liberali. Il nostro obiettivo, ora, è avere, entro l'estate, un nuovo ordinamento chiaro e innovativo, perché il lavoro da fare per attuarlo sarà difficile e impegnativo.

### La riforma è una opportunità

Ma la Riforma è una vessazione o una opportunità per rilanciare il nostro mestiere e le sue regole? Dalla volontà, intelligenza e passione messa dai vostri delegati nelle Commissioni istituite per delineare le linee del nuovo Ordinamento emerge in modo lampante come tutti noi riteniamo che questa riforma sia davvero un'opportunità per fare sì che le regole del mestiere siano finalmente adeguate al mondo in cui viviamo.

Nelle prossime settimane, come richiesto dalla legge, il Consiglio Nazionale dovrà impostare il nuovo Ordinamento tenendo conto delle linee programmatiche espresse dalla Conferenza, confrontarlo con quello delle altre professioni, in particolare quelle tecniche, verificarlo con l'Autorità di Vigilanza alla Concorrenza e infine proporlo al Governo per il Decreto: dovremo fare tutto ciò con grande tempestività, per non dare spazio a chi vorrebbe costringerci oltre i suddetti termini "di scadenza".

Dal nostro lavoro dev'essere chiaro non solo che non siamo una "casta", ma che crediamo ed agiamo perché le regole del mestiere di architetto siano innanzitutto una garanzia per i cittadini e l'ambiente.

Dall'esame del lavoro delle Commissioni, peraltro, non appaiono divergenze particolari sui singoli elementi della Riforma, se non su dettagli pur importanti ma non decisivi; viceversa è emersa chiara la preoccupazione generale su tre temi cruciali: la questione delle province, delle tariffe e delle società.





## **Gli ordini provinciali e le Regioni**

Sulla prima, personalmente, non considero all'ordine del giorno una rivisitazione della distribuzione territoriale degli Ordini né credo si andrà realmente all'abolizione dell'istituto provinciale; ritengo invece importante "istituzionalizzare" il ruolo dei coordinamenti regionali, non per sottrarre competenze agli Ordini provinciali ma per dare forza di legge – senza rivoluzioni - a Federazioni e Consulte che da anni lavorano egregiamente, come hanno ancora dimostrato anche in questa fase; so bene che alcune, poche, Federazioni in questo momento hanno problemi di unità ma, francamente, non credo che si possa rallentare un processo coerente con l'evoluzione del Paese e efficiente nella nostra realtà a causa di dissidi legittimi ma legati alla contingenza.

## **Le tariffe**

Pur sapendo che i minimi sono stati aboliti da anni, la questione delle tariffe è e rimane il problema, almeno nell'inconscio collettivo dei nostri iscritti e le vicende di Groupon e dei ribassi folli nelle gare pubbliche – per i quali stiamo rivolgendoci all'antitrust perché intervenga– sembrano dimostrare come l'assenza di regole porti alle truffe e ad un evidente abbassamento della qualità professionale.

Se è chiaro che non ci sono le condizioni politiche né sociali per tornare indietro, ci sono però le condizioni giuridiche per rilanciare il tema prendendolo per il verso giusto: la garanzia per il cittadino che, nella prestazione di un architetto, a fronte di un corrispettivo corrisponda un'adeguata quantità e qualità del lavoro. Perciò abbiamo già richiesto a Unioncamere la disponibilità a realizzare con noi, anche con il Coordinamento dei Consumatori, un prezzario della progettazione che sia di riferimento per gli utenti che vogliono capire quale sia il costo medio della progettazione, Direzione dei Lavori, ecc.

## **Le società professionali**

Infine le società: la norma, come sapete, è stata malamente corretta in fase di approvazione ma ci sono ancora spazi in via regolamentare per riportare le società a quella forma peculiare che ne fa "società professionali", sul modello europeo, che debbono essere rappresentate e amministrare esclusivamente da iscritti agli Albi, tenuto conto che le società medesime saranno iscritte ad una sezione speciale dell'Albo e deontologicamente controllate.

## **Ma la deontologia rimane il cuore della riforma**

L'etica professionale rimane il cuore della Riforma che vogliamo realizzare: un cambio di approccio importante, per rispondere a una richiesta chiara che viene dalla società. Infatti se non è vero che non svolgiamo correttamente i nostri compiti deontologici (i





numeri ci dicono che siamo in linea con le condanne penali in Italia e non si capisce perché i professionisti dovrebbero essere più disonesti degli altri), è pur vero che la vetustà del nostro ordinamento pre-costituzionale fa sì che i codici etici abbiano ancor oggi un approccio che era adatto ad una comunità culturalmente elitaria di pochi architetti.

Nel ridisegnare le norme e l'ordinamento, invece, dobbiamo mettere esplicitamente al centro il nostro ruolo di garanti dei diritti dei cittadini e dell'ambiente, prima di ogni regola sui rapporti con il committente o tra colleghi. Solo così la comunità degli architetti potrà ritrovare quella stima da parte del Paese che ha perso, in parte ingiustamente ma in parte per non avere saputo adeguare le proprie regole alla contemporaneità e alle richieste della società.

Non bisogna perciò preoccuparsi del ruolo dei nuovi collegi disciplinari: Montesquieu scriveva della necessità di separare i poteri nello *Spirito delle leggi* nel 1748 ... siamo noi in grave ritardo. Con la riforma il potere giudiziario, pur in seno agli Ordini, sarà separato da quello esecutivo, come in ogni buona comunità democratica.

I cittadini hanno tutti i diritti di sentirsi garantiti, tanto quanto i nostri iscritti.

### **L'attuazione della riforma**

L'attuazione della riforma sarà la vera sfida dei prossimi mesi ed anni, perché comporta un nuovo impegno, una diversa organizzazione, e un lavoro sinergico e coordinato. Perciò il ruolo della Conferenza e della Delegazione Regionale sarà ancor più importante, così come sarà centrale la nostra capacità di lavorare in collaborazione con altri.

Con le altre professioni tecniche, anche in sede locale, perché il modello societario interprofessionale ci invita a una collaborazione stretta nella quale, finalmente, affrontare il problema delle competenze e cercare di risolverlo assieme.

Con le Università, che ho incontrato pochi giorni fa, perché sul tirocinio, l'esame di Stato e la formazione dovremo disegnare assieme percorsi nuovi e adatti alla realtà dei mercati e della società contemporanea.

Con le Camere di Commercio, con cui coordineremo le questioni afferenti alle società ma anche, come già detto, di un prezzario di riferimento per i cittadini.

Il Consiglio Nazionale è chiamato dalla Legge a svolgere un ruolo di indirizzo e coordinamento e già stiamo ri-progettando organizzazione e bilanci per affrontare la sfida, ma è evidente che saranno gli Ordini i protagonisti dell'attuazione della Riforma. I grandi Ordini ne hanno le risorse ma dovranno affrontare la gestione del grande numero degli iscritti; i piccoli, viceversa, soffriranno le carenze economiche e organizzative dovute a bilanci magri.

Il nostro dovere sarà quello di assistere tutti con lo scopo comune di fare sì che i cittadini e gli architetti trovino nel nostro sistema di rappresentanza un servizio trasparente e efficiente.





## **Una nuova relazione con la politica**

Il percorso di questi mesi ci ha insegnato ad avere un nuovo rapporto con la politica, da intendere in senso ampio, non limitato ai corridoi parlamentari. La percezione pubblica negativa del sistema degli Ordini non deriva dalla "forma" delle nostre istituzioni – di cui pochi sanno che sono democraticamente elette – bensì dall'agire passato dei rappresentanti che, guardando prima all'interesse della categoria che a quello dei cittadini e dell'ambiente, legittimamente credevano che l'attività di pura lobby politica potesse risolvere i problemi.

Il radicale cambiamento delle relazioni tra politica e società ha messo in crisi anche il nostro sistema e, fatti salvi i principi della riforma, la vera innovazione sta nella nostra capacità di relazionarsi con tutti i soggetti sociali che muovono l'Italia.

Per questo, senza pregiudizi ideologici o politici, abbiamo aperto confronti e relazioni con il mondo politico, imprenditoriale, sindacale, ambientalista, ecc; abbiamo incontrato Confindustria e siamo entrati negli Stati Generali delle Costruzioni; abbiamo incontrato tutti i partiti e aperto relazioni stabili con singoli parlamentari su temi specifici; abbiamo varato iniziative con Legambiente e con Unioncamere; abbiamo incontrato e cominciato un percorso comune con le Facoltà di Architettura e con le riviste di settore; collaboriamo, discutiamo e incontriamo i Ministeri, le autorità, gli uffici della P.A.

A tutti quanti proponiamo progetti, diamo disponibilità, chiediamo collaborazione; a tutti quanti illustreremo presto il nostro progetto per lo sviluppo del Paese che raccoglie le idee e le proposte di questi mesi, convinti sempre che se vogliamo che la pubblica opinione ci giudichi positivamente dobbiamo offrire a loro un progetto sostenibile e innovativo .

E' per questo che vi annuncio che a fine aprile del 2012 all'Auditorium del Salone del Mobile di Milano, in contemporanea col salone, convocheremo il I Forum dell'Architettura Italiana dove tutto il mondo dell'architettura - gli Ordini, le Facoltà, le Fondazioni, le Associazioni, le riviste, le professioni affini, i costruttori, i centri di ricerca, ecc – per la prima volta assieme, discuterà quale progetto proporre agli italiani per il futuro sostenibile delle loro città.

Perché la riforma delle professioni senza essere capaci di mostrare quale sia lo scopo primo del nostro mestiere sarebbe sterile.

Vi ringrazio dell'attenzione e del lavoro che state facendo: da domani a noi tocca l'onere e la responsabilità di fare delle vostre e nostre idee le nuove regole del mestiere di architetto.

*Leopoldo Freyrie*





## VADEMECUM SULLA RIFORMA DELLA PROFESSIONE

### **Cos'è la riforma delle professioni?**

E' una iniziativa del Governo Berlusconi in attuazione delle indicazioni date dalla Commissione Europea nel 2004 e considerata utile come politica di sviluppo del Paese.

### **La riforma delle professioni è legge?**

Sì, è stata inserita in tre diversi provvedimenti di legge. Il primo è stato il DL 138/2011 poi diventato Legge 148/2011 (art. 3) ; il secondo è la Legge di Stabilità 183/2011 (art.10); il terzo è il D.L. 201/2011, il c.d. "Decreto salva Italia" (art. 33) .

### **Perciò si applica subito?**

No, per quanto riguarda le professioni la legge prevede l'applicazione entro il 13 agosto 2012, mediante regolamenti di iniziativa governativa emessi con Decreto del Presidente della Repubblica.

### **La riforma delle professioni è una rivoluzione del nostro mestiere e delle sue regole?**

No, la riforma corregge e integra gli ordinamenti professionali per adeguarli ad alcuni principi richiesti dalla Commissione Europea, al pari di tutte le altre professioni regolamentate in Italia e nel resto d'Europa.

### **Con la riforma delle professioni è ancora necessario laurearsi e fare l'esame di Stato?**

Sì, la riforma conferma che è necessario laurearsi in architettura e fare l'Esame di Stato, essendo sancito dalla Costituzione italiana all'art. 33, "...per l'abilitazione all'esercizio professionale".

### **La riforma considera l'attività professionale di architetto come una qualunque attività economica?**

No, la Legge afferma che "l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista" perciò la professione di architetto, pur essendo considerata dal Trattato europeo come un'attività d'impresa, mantiene una sua specificità perché considerato un mestiere in cui dev'essere salvaguardato l'interesse pubblico.

### **Cosa cambia, allora, con la riforma?**

A tutela degli utenti, vengono introdotti alcuni obblighi per i professionisti e vengono abrogate alcune limitazioni in relazione al "mercato". La peculiarità e il valore di questi cambiamenti si potranno misurare solo con i regolamenti.





### **Quali nuovi obblighi saranno introdotti?**

Gli obblighi saranno quattro:

il tirocinio obbligatorio per poter fare l'Esame di Stato, in cui il tirocinante ha diritto di essere pagato con un "equo compenso di tipo indennitario", e con una durata non superiore a diciotto mesi;

l'obbligo per i professionisti di seguire corsi di formazione continua permanente;

l'obbligo per i professionisti di avere e esibire ai clienti un'assicurazione di responsabilità civile professionale;

l'obbligo di redigere con i clienti, contratti scritti rendendo noto "il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico."

### **Cosa succede se non l'obbligo non viene rispettato?**

Le norme deontologiche dovranno prevedere delle pene disciplinari, che saranno applicate dai nuovi Collegi Disciplinari che si dovranno istituire e saranno composti da persone diverse da quelle che ricoprono la carica di Consigliere dell'Ordine Provinciale o del Consiglio Nazionale.

### **Quali "limitazioni" verranno invece tolte?**

La tariffa professionale, di cui l'obbligo a non andare sotto i minimi era già stato abolito con il Decreto "Bersani" nel 2007, non costituirà un riferimento obbligatorio per la contrattazione, che è libera, salvo laddove lo chieda il Giudice in caso di contenzioso. La tariffa potrà comunque essere liberamente e discrezionalmente utilizzata da ciascun iscritto come parametro e termine di raffronto per pattuire il compenso con il cliente al momento del conferimento dell'incarico professionale.

In secondo luogo si potranno formare Società Professionali, il cui divieto era stato abolito con il decreto suddetto, ma mai regolamentate. Per ora, in attesa di regolamentazione, la Legge indica che possono essere fondate nelle diverse forme previste dal Codice Civile (Snc, Srl, ecc), anche con l'ammissione di soci non iscritti all'Albo. La società è invece iscritta all'Albo e sottoposta alle norme disciplinari. Rimangono possibili, naturalmente, le altre forme storiche di esercizio professionale : singolo, associato e in cooperativa.

Infine vengono tolte le limitazioni alla pubblicità che, nel caso degli architetti, erano già state tolte nel 2007 su richiesta dell'Antitrust recependole all'interno delle norme di deontologia all'articolo 41.

### **Che ruolo avranno gli Ordini nell'applicazione della Riforma?**

Il Consiglio Nazionale dovrà redigere le nuove norme deontologiche che dovranno essere approvate dal Ministero della Giustizia e verificate dall'Antitrust; inoltre il Consiglio Nazionale dovrà regolamentare la Formazione Continua Permanente e potrà fare convenzioni per l'assicurazione obbligatoria e per il Tirocinio professionale.

Gli Ordini provinciali dovranno verificare e validare l'effettiva applicazione delle norme su ogni nuovo aspetto della Riforma



**Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (GURI 13.8.2011 n.188 ) convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 (in GURI 16.9.2011 n. 216).**

*Testo aggiornato con le disposizioni contenute nella Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012), e nel Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, nel testo approvato dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati in data 13.12.2011.*

(il testo tra parentesi è stato aggiunto o modificato in sede di conversione; il testo in grassetto e corsivo è stato approvato nella Legge di Stabilità 2012 e nel DL. 201/2011)

Art. 3

Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. (...) Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- e) disposizioni ((relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero)) che ((comunque)) comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. ((Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1)).

4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui ((all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione)) per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. **(Con**

**decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi):**

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico ((, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana,)) e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, **la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi** e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

**5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.**

**5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanarsi ai sensi dell'articolo 17-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva ((, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo)).

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto ((, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo)).

9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio ((...)) di una attività economica;

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

((i)) ) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi

dall'entrata in vigore del presente decreto ((, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo)).

11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita ((l'Autorità garante della concorrenza e del mercato)), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico ((, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana));

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

((11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)).

((12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314").

((12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "In caso di" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla" e le parole da: "cancellate" fino a: "avvenuto pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento";

b) al comma 2, dopo le parole: "già registrate" sono inserite le seguenti: "e regolarizzate" e le parole da: "estinte" fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente").

## **Legge 12 novembre 2011, n. 183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)**

Art. 10.

(Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

*omissis*

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

*omissis*